

- PARTE SPECIALE I -
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I REATI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. I reati della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'articolo 25 septies del d.lgs. 231/2001

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni¹.

¹ Il presente comma è stato inserito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3. "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute". In vigore dal 15/02/2018.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale².

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- a) Adozione delle misure previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/08 e gestione degli adempimenti previsti. (ad.es.– designazione delle nomine dei soggetti previsti, elaborazione e aggiornamento del DVR, predisposizione del DUVRI, gestione delle emergenze, tenuta dei corsi di formazione, tenuta e aggiornamento della documentazione sanitaria, del registro infortuni, gestione cantieri).

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione del rischio reato

Per l'attività sensibile identificata sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

Presidi:

- Individuazione, all'interno dell'azienda, delle figure che, ai sensi di legge, rivestono un ruolo di responsabilità in ordine all'applicazione della normativa in esame (Responsabile Servizio Prevenzione e protezione "RSPP", Datore di lavoro, Medico competente, Preposti, RLS,...);
- Il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la sussistenza di:
 - o requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

² Articolo così modificato dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 e dall'art. 1, comma 3, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

- o poteri decisionali nonché di organizzazione, gestione e controllo coerenti con le deleghe assegnate;
- o poteri di spesa eventualmente necessari in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate.
- Predisposizione e costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rispetto al perimetro operativo aziendale, che prevede il coinvolgimento dei dipendenti, anche con riferimento alla valutazione del rischio biologico (ex art. 271 D. Lgs. 81/08), e del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), individuando i rischi generali e i rischi specifici, prevedendo l'adozione delle misure di volta in volta emanate dalle autorità competenti in materia.
- Adozione di idonei dispositivi di protezione individuale, sentito l'RSPP e il medico competente, nonché adozione delle misure definite dalle autorità competenti, richiedendo l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali di volta in volta definite (ad es. attivazione di modalità di lavoro da remoto, invito alla clientela di presentarsi in filiale su appuntamento, divieto di creare situazioni di affollamento limitando il numero di lavoratori a cui consentire l'accesso ai luoghi comuni, diffusione a tutti i lavoratori di informazioni relative ai rischi da contagio e ai comportamenti da adottare ...).
- Attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed eventuale allontanamento degli stessi dall'esposizione al rischio a tutela della loro incolumità.
- Adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei requisiti tecnico – strutturali imposto dalla normativa e conseguente svolgimento di una regolare attività di manutenzione avente ad oggetto, oltre ai locali, anche gli impianti, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza
- Adozione di adeguate misure di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, più in generale, di gestione delle emergenze, designando preventivamente i lavoratori incaricati della loro attuazione
- La registrazione e la documentazione delle attività obbligatorie per Legge e/o previste dalle normative aziendali devono essere puntuali, con particolare riguardo alla predisposizione del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza ed alla effettuazione delle riunioni periodiche previste a livelli diversi a seconda dei temi trattati e dei partecipanti coinvolti.
- Procedure per assicurare che le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio e dei ruoli, compiti e responsabilità assegnati siano conformi ai requisiti di Legge e formalmente definiti in coerenza con la struttura aziendale.
- Processi di formazione, informazione e addestramento effettuati in modo continuativo tramite l'effettuazione di corsi dedicati - in relazione ai rischi

generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro - sia ai dipendenti sia alle figure che, all'interno della Banca, rivestono compiti particolari in merito all'attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Monitoraggio continuativo della conformità agli obblighi di legge e delle normative aziendali, attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne su sicurezza ed ambiente opportunamente diffuse e documentate (con indicazione di: eventuali criticità emerse - azioni da intraprendere - tempi di attuazione - responsabili della loro attuazione).
- Adozione di strumentazione e attrezzature di lavoro con omologazione CE.
- Ricorso all'utilizzo di strutture esterne per lo svolgimento di iniziative aziendali con la presenza dei dipendenti, subordinata all'acquisizione di regolarità della struttura anche ai fini 81/08 da parte del soggetto proprietario/locatario (da verificare se presente).

UO coinvolte

- Direzione Generale
- RSPP
- Area Organizzazione economato e logistica
- Ufficio Segreteria Direzione
- Risorse Umane